



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.) INTEGRATIVO AL COVID-19

Relazione aggiornata sulla valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19

Ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii.

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

**Piazza Umberto I, n. 6
06059 – Todi (PG)**

Datore di Lavoro (D.L.) / Presidente

Avv. Claudia ORSINI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Dott. Ing. Massimiliano Angelo PATRIARCA

Medico Competente (M.C.)

Dott.ssa Ida Elena SAPIA

Datore del Lavoro / Presidente

R.S.P.P.

(firma)

(firma)

Medico Competente

(firma)

Revisione N. 3 del 07/10/2021



INDICE

1 - PREMESSA	2
2 - NORMATIVA	3
3 - IL CORONAVIRUS.....	4
4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19	5
5 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE	6
6 - MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI	6
7 - MISURE SPECIFICHE	8
8 - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI	9
9 - MISURE IGIENICO-SANITARIE	10
10 - GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA	11

1 – PREMESSA

Per la normativa vigente, i rischi che devono essere oggetto di valutazione e conseguente formalizzazione della stessa all'interno di un Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito denominato D.V.R.), sono i rischi professionali e cioè quelli per la salute e la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un lavoratore nell'espletamento della sua attività lavorativa e nella specifica mansione all'interno dell'organizzazione aziendale.

Per avere conferma di ciò basta leggere la definizione di Prevenzione (art. 2 comma 1, lett. n del D. Lgs. n° 81/2008) e quella di Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (art. 2 comma 1, lett. l del D. Lgs. n° 81/2008), da cui deriva che, il riferimento a "tutti i rischi" dell'art. 15 e dell'art. 28 comma 1 del citato Decreto non può che far riferimento ai rischi professionali endogeni all'organizzazione aziendale.

Il presente Documento è stato aggiornato dal Datore di Lavoro (D.L.) / Presidente con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico Competente (M.C.), in ottemperanza al dettato dell'art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. L'art. 271 del D.Lgs. 1/2008 impone al Datore di Lavoro / Presidente di fornire all'Ente ed in particolare ai loro dipendenti dettagliate informazioni sugli eventuali rischi biologici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il seguente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l'evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. Stante la continua variazione delle notizie, il Datore di Lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> per acquisire informazioni e, se necessario sospendere l'attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato dall'Autorità Pubblica.

Applicando quindi la logica sottesa dalla norma, il "coronavirus" è certamente un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, svolgono una mansione che determina un incremento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, l'aumento dell'entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa. Rientrano in tal caso, ad esempio, coloro che operano all'interno delle strutture sanitarie, ossia coloro che svolgono le attività per cui, pur non essendo la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, esiste un rischio di esposizione ad essi.



Altrettanto certo è che il medesimo agente biologico non rappresenta un rischio professionale per coloro che, operando in un'organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione. In questo secondo caso, si trova di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, che non è prevenibile dal Datore di Lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.

L'Ente in questione, a parere dei chi ha redatto questo documento integrativo, rientrano a fatica nell'ambito delle realtà riconducibili al primo caso, tuttavia l'elevato numero di soggetti ospitati nei locali, associato alla loro inevitabile prossimità che si verifica durante l'attività lavorativa e nei momenti di ingresso/uscita potrebbe esporre i lavoratori a momenti facilitatori del contagio da COVID-19, pertanto si è comunque, in applicazione del principio di precauzione, ritenuto di dover dare indicazioni in merito.

2 – NORMATIVA

Al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all'interno dell'Ente, si fa riferimento ai Decreti Legge che recepisce le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e si pone come obiettivo prioritario la ripresa dell'attività lavorativa in presenza.

In considerazione del fatto che, il citato documento tecnico, non ha valore normativo ma solo di indirizzo, per l'elaborazione del presente documento di valutazione e del protocollo completo si integra anche alle seguenti fonti:

- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti in tutto il periodo dell'emergenza sanitaria;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06/04/2021;
- Nuove "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, dopo la relativa approvazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021;
- Art. 29 bis D.L. 23/2020 con riferimento agli "obblighi del datore di lavoro";
- D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 per quanto attiene alle norme sui "lavoratori fragili";
- D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 per quanto attiene alla "sorveglianza sanitaria eccezionale";
- D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
- Nota del Ministero della Salute del 22/05/2020 "Indicazioni per l'attuazione delle misure contenitive del contagio attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie e abbigliamento";
- Nota del Ministero della Salute del 14/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata";
- Circolare n. 35309 del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 in tema di "certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19";
- Circolare n. 36254 del Ministero della Salute del 11/08/2021 in tema di "aggiornamento misure di quarantena e isolamento alla luce della variante delta";
- Conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Riaperture", con la Legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha confermato la proroga al 31 dicembre 2021 per lo smart working "semplificato" (ovvero con procedura di comunicazione semplificata) nel settore pubblico, assorbendo le previsioni del DL 56/2021;
- Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla procedura di smart working con la Circolare del 2 agosto 2021 sul ricorso al lavoro agile nella Pubblica Amministrazione e con la Nota n. 2548/2021 sulla comunicazione di smart working semplificato.



- Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 26/2020 del 25/05/2020 – Smaltimento mascherine e guanti monouso;
- Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 33/2020 del 25/05/2020 – Indicazioni sugli impianti di climatizzazione;
- Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 11/2021 del 18/04/2021 – Indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor.

3 – IL CORONAVIRUS

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile ad una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- a) Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore;
- b) Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). Il nuovo Coronavirus "COVID-19" (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, nel dicembre 2019. Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestato).

Sintomi

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, insufficienza respiratoria e malattie cardiache.

Trasmissione

Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via principale di infezione è rappresentata dalle goccioline emesse da persone infette tramite la saliva (tossendo e starnutando), i contatti diretti personali e le mani, ad esempio toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso o occhi. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono tramite gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti, tuttavia sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.



Per "contatto stretto" o "ad alto rischio" (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 19/05/2020):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio una stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

4 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).


Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

- 1,00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1,15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1,30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1,50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Il modello sopra riportato è adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020) nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione". In base a tale analisi, il settore amministrativo è classificato con un livello di rischio integrato basso ed un rischio di aggregazione basso. L'analisi dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria evidenzia che l'aggregazione ha una modesta complessità di gestione.

5 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale, con particolare attenzione ai rischi specifici, alle misure di prevenzione igienico-sanitarie e alle misure adottate al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19, sono state predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, rivolte ai lavoratori in modalità telematica (sito web dell'Ente), su cartellonistica o altro supporto fisico ben visibile all'ingresso della struttura e nei principali ambienti.

Lo scopo è quello di favorire, almeno in questa fase, l'acquisizione di una cultura condivisa della sicurezza, anche attraverso un coinvolgimento diretto dei lavoratori nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, ecc.) anche proponendo campagne informative interne all'Ente.

6 – MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

In forza di quanto previsto dalle normative emergenziali attualmente in vigore, al momento della redazione del presente documento, le regole di condotta da attuare sono molto mutevoli a seconda dell'incidenza della pandemia a livello territoriale.

In Italia il Governo ha adottato un sistema basato su una scala di colori (BIANCO, GIALLO, ARANCIONE e ROSSO) che possono assumere i vari territori (intere Regioni ma anche singole Province, aree o singoli Comuni) in funzione dell'andamento di alcuni parametri significativi (numero di contagi, posti liberi in ospedale sia ordinari che di terapia intensiva rapportati alla popolazione, ecc.).

Al mutare del colore assegnato alla zona, mutano le regole legate all'accesso a:

- manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- servizi educativi delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- musei, fiere e teatri;
- procedure concorsuali e attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali.



Nonché alcune prescrizioni quali:

- l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale (reato di "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità").

Le indicazioni di seguito riportate sono coerenti con l'attuale situazione epidemiologica e potranno essere modificate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento e qualora si registrasse una recrudescenza epidemica locale/regionale in base al monitoraggio previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020.

6.1 – REQUISITI DI ACCESSO

La preconditione per la presenza all'Ente e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Dipendenti

Dal 15 ottobre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale, i dipendenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. Pertanto, tutto il personale lavorativo è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei dodici mesi precedenti;
- essere risultati negativi ad un tampone molecolare (anche salivare) nelle 72 ore precedenti o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti.

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 72 ore oppure 48 ore.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digitali Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

La verifica del Green Pass avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19" con la seguente modalità:

- 1) La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).



- 2) L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- 3) L'App VerificaC 19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, è punito con la sanzione di cui al D.L. n. 127/2021, fermo restando le conseguenze disciplinari eventualmente previsti dai Contratti Collettivi ed Integrativi vigenti.

Soggetti esterni (fornitori, manutentori, consulenti, ecc.)

Va limitato il più possibile l'accesso agli esterni, siano essi fornitori, ditte manutentrici o altri soggetti. Dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è requisito obbligatorio, a chiunque svolge una attività lavorativa nella struttura dell'Ente, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID certificate), anche chiamato Green Pass.

Tutti i soggetti esterni, che svolgano attività lavorativa/rappresentanza/formazione/ecc., al momento dell'ingresso oltre al possesso della certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID certificate), potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura nelle modalità previste dalla normativa vigente.

L'accesso di soggetti esterni, consulenti, docenti, ecc. potrà essere consentito solo previa autorizzazione da parte del Responsabile o da suo delegato. Qualora fossero autorizzati, essi dovranno sottostare alle regole previste per gli esterni; il Responsabile o suo delegato è corresponsabile del comportamento adottato da coloro che entrano nella struttura e dovrà vigilare sul rispetto delle norme previste.

7 – MISURE SPECIFICHE

7.1 – ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

Compatibilmente con la natura dei processi e degli spazi aziendali, per garantire il rispetto del distanziamento sociale, si è disposta una rimodulazione degli spazi di lavoro, in particolar modo all'interno degli uffici amministrativi. In particolare, sono state riviste le postazioni fisse, in modo da garantire una distanza tra di esse di almeno 1 metro, e sono stati posizionati divisori in plexiglass. Nelle postazioni aperte al pubblico sono installate schermature sempre in plexiglass a protezione dei lavoratori.

7.2 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La riapertura delle attività lavorative in presenza comporta necessariamente la massima sicurezza di tutto il personale in forza all'Ente. Il lavoro a distanza continua ad essere possibile ed auspicabile anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

7.3 – RIUNIONI

Le riunioni sono svolte prioritariamente in modalità a distanza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, potranno svolgersi in presenza adottando le seguenti misure anti



contagio:

- ridotto numero di partecipanti;
- garantito il distanziamento interpersonale non inferiore ad 1 metro;
- obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
- prevista adeguata pulizia e aerazione dei locali.

7.4 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il personale addetto alla sorveglianza di eventuali soggetti sintomatici avrà a disposizione un kit provvisto di facciale filtrante FFP2 o P3, visiera, camice a maniche lunghe monouso, guanti monouso. Lo stesso kit viene messo a disposizione del personale addetto alle pulizie e verrà utilizzato nel caso debba essere sanificata una zona dove ha avuto accesso un soggetto confermato positivo al COVID-19.

Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplet di dimensioni maggiori che, data un'eventuale distanza ravvicinata con un'altra persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. È dunque adatta a proteggere chi la indossa quando ci si deve necessariamente avvicinare ad una persona momentaneamente priva di mascherina, come può accadere, ad esempio, durante un intervento di primo soccorso.

7.5 – SOGGETTO FRAGILE

Con la definizione di lavoratori "fragili", si intendono tutti quei soggetti che possono essere maggiormente esposti al rischio di contagio in ambito lavorativo, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. I lavoratori che rientrano o ritengono di rientrare nelle tipologie indicate dalla norma sono invitati a rivolgersi al loro medico di medicina generale, e se del caso comunicare alla scuola la situazione per poter coinvolgere il medico competente.

7.6 – SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria prosegue come stabilito dal protocollo sanitario aziendale, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Verranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, se necessarie.

Come indicato dall'art. 83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, l'Ente assicurerà la sorveglianza sanitaria eccezionale a quei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (soggetti "fragili") che ne faranno richiesta.

Tutto il personale lavorativo dovrà comunque continuare attenersi a tutte le misure di prevenzione contenute nel Protocollo di sicurezza adottato dagli Uffici Amministrativi, e ad eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

8 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Gli spazi sono stati mappati e sono state valutate tutte le possibili situazioni di assembramento, con lo scopo di garantire l'attività lavorativa in presenza. Di seguito si riportano le misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata.

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure



di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è individuato il numero massimo di persone che ogni ufficio possa contenere con il criterio del distanziamento di almeno 1 metro.

Inoltre, sono state adottate le seguenti prassi:

- a) vengono rimossi arredi e oggetti non estremamente necessari ai fini lavorativi, per facilitare le operazioni di pulizia e sfruttare la capienza dell'ufficio;
- b) è presente in dotazione dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia dei dipendenti interni che dei soggetti esterni per disinfezione periodica delle mani;
- c) viene effettuato un arieggiamento frequente; se climaticamente possibile le finestre vengono tenute aperte anche durante le attività lavorative, assieme alle porte di accesso; in ogni caso le finestre vengono aperte frequentemente.

Le riunioni sono svolte prioritariamente in modalità a distanza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, potranno svolgersi in presenza adottando le seguenti misure anti contagio:

- ridotto numero di partecipanti;
- garantito distanziamento interpersonale non inferiore ad 1 metro;
- obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
- prevista adeguata pulizia e aerazione dei locali.

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.

Inoltre, sono state adottate le seguenti prassi:

- attuazione di puntuale piano di pulizia e disinfezione quotidiano dei locali e di tutte le superfici toccate di frequente (compresa rubinetteria, sciacquone e tavoletta);
- le finestre resteranno sempre aperte, o, se non presenti, gli estrattori di aria saranno mantenuti in funzione per l'intera giornata;
- sono presenti dispenser di soluzione alcolica.

9 – MISURE IGIENICO-SANITARIE

9.1 – IGIENE DELL'AMBIENTE

Le operazioni di pulizia vengono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento".

A riguardo si precisa che secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- a) pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc.;
- b) disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- c) garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

Pertanto la pulizia con detersivo neutro di superfici in locali generali viene integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nel piano di sanificazione si pone particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc.

Essendo i servizi igienici uno dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, si è deciso di intensificare la frequenza delle attività di pulizia e/o disinfezione, aumentando la frequenza delle usuali attività di pulizia giornaliera con prodotti specifici. Inoltre in tali locali, se dotati di finestre, queste devono



rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intera giornata.

Per rispettare quanto sopra è stato messo a punto un piano dettagliato delle attività di pulizia giornaliera da effettuare in tutti i locali ad uso lavorativo.

9.2 – IGIENE PERSONALE

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo SARS-CoV-2, inoltre, è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche di carattere personale.

Pertanto, all'interno delle aree lavorative, è necessario da parte di tutti rispettare le seguenti regole di comportamento:

- quando si è a lavoro bisogna indossare una mascherina, per la protezione del naso e della bocca;
- seguire le indicazioni del Responsabile e rispettare la segnaletica;
- mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con gli altri;
- lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di toccarsi il viso e la mascherina;
- coprire la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano, quando si tossisce o starnutisce. Non lasciare in giro il fazzoletto sporco;
- arieggiare frequentemente l'ufficio.

Sono disponibili dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi per i dipendenti e soggetti esterni per permettere l'igiene delle mani.

9.3 – REGOLE SULL'UTILIZZO DELLA MASCHERINA

I dipendenti dovranno indossare per la permanenza nell'ufficio una mascherina chirurgica. L'uso della mascherina è sempre obbligatorio senza eccezioni correlate al distanziamento. La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente nella struttura, durante la permanenza nei locali e nelle pertinenze, anche quando i dipendenti sono seduti alla sedia e indipendentemente dalle condizioni di distanziamenti (1 metro), salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Si precisa che dovrà essere indossata la mascherina anche nelle pertinenze esterne (all'aperto) stante l'impossibilità di garantire in rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro.

9.4 – IGIENE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento al servizio dei locali, prima della loro messa in servizio vengono sanificati, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata. Inoltre, i filtri degli impianti saranno sanificati frequentemente.

10 – GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA

I sintomi più comuni di COVID-19 sono:

- febbre $\geq 37,5$ °C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratorie;
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- raffreddore o naso che cola;
- mal di gola;
- diarrea (soprattutto nei bambini).

10.1 – DIPENDENTE SINTOMATICO IN AMBIENTE LAVORATIVO

Nel caso un dipendente manifesti sintomatologia sospetta in ambito lavorativo, bisognerà seguire la



seguate prassi:

- Il dipendente dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria.
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che il lavoratore può rientrare a lavoro.

10.2 – DIPENDENTE SINTOMATICO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

Nel caso un lavoratore manifesti sintomatologia sospetta presso il proprio domicilio:

- Il dipendente deve restare a casa ed informare il proprio Medico di Medicina Generale.
- Deve comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che il lavoratore può rientrare a lavoro.

10.3 – SOGGETTO SOTTOPOSTO A TEST DIAGNOSTICO CON ESITO POSITIVO

Se il test è positivo il Dipartimento di prevenzione, che effettua il test diagnostico, notifica il caso e avvia la ricerca dei contatti, disponendo le azioni di sanificazione straordinaria della struttura nella sua parte interessata.

Per il rientro a lavoro bisognerà attendere l'autorizzazione da parte del Dipartimento di prevenzione, ed in ogni caso l'avvenuta negativizzazione.

10.4 – RIENTRO SOGGETTO POSITIVO A COVID-19

Il rientro in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Inoltre, potrebbero venir adottate altre misure aggiuntive specifiche qualora disposte dall'autorità sanitaria competente, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici.

La Circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2021 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine della quarantena e dell'isolamento.

Durata del periodo di quarantena

- a) Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (per tutte le varianti):
 - Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti): 7 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo (in alternativa 14 giorni);
 - Contatti asintomatici a basso rischio: nessuna quarantena.
- b) Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
 - Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi di variante VOC non Beta (o in assenza di sequenziamento): 10 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo (in alternativa 14 giorni);
 - Contatti asintomatici a basso rischio di casi di variante VOC non Beta (o in assenza di sequenziamento): nessuna quarantena ma mantenimento delle misure previste per contenere la diffusione del virus;
 - Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) e a basso rischio di casi di variante VOC Beta: 10 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.



Durata del periodo di isolamento

- a) Casi asintomatici di variante VOC non Beta (o in assenza di sequenziamento): 10 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo;
- b) Casi sintomatici di variante VOC non Beta (o in assenza di sequenziamento): 10 giorni di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi, al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo;
- c) Casi di variante VOC positivi a lungo termine non Beta (o in assenza di sequenziamento): 21 giorni, di cui almeno gli ultimi 7 senza sintomi;
- d) Casi asintomatici di variante VOC Beta: 10 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare con esito negativo;
- e) Casi sintomatici di variante VOC Beta: 10 giorni di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi, al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare con esito negativo.